



Città di Bacoli
(Prov. di Napoli)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

**Questo Regolamento è stato approvato con Deliberazione
Commissariale n. 100 dell'01.04.2005.**

**Con successiva deliberazione di C.C. n. 38 del 15.06.2012, si è
provveduto alla modifica dell'art.4 del citato Regolamento, alla luce del
principio statutario della regolarità contributiva e tributaria locale.**

**Con successiva ulteriore deliberazione di C.C. n. 34 del 23.7.2015 si è
provveduto ad una ulteriore modifica dell'art. 4 del citato Regolamento.**

Indice

TITOLO I.....	5
Art. 1	5
<i>Oggetto e finalità</i>	5
Art. 2	5
<i>Ambito di applicazione</i>	5
Art. 3	5
<i>Definizioni</i>	5
Art. 4	6
<i>Concessioni e autorizzazioni</i>	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 5	8
<i>Vigilanza</i>	8
Art. 6	8
<i>Sanzioni</i>	8
TITOLO II.....	9
Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale	9
Art. 7	9
<i>Comportamenti vietati</i>	9
Art. 8	10
<i>Altre attività vietate</i>	10
Art.9	10
<i>Pulizia</i>	10
Art. 10	11
<i>Modalità per il carico e lo scarico delle merci</i>	11
Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale	11
Art. 11	11
<i>Manutenzione delle facciate degli edifici</i>	11
Art. 12	11
<i>Tende su facciate dei negozi e vetrine</i>	11
Art. 13	11
<i>Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale</i>	11
Sezione III- Disposizioni particolari di salvaguardia del verde	12
Art. 14	12
<i>Divieti</i>	12
Art. 15	12
<i>Attività particolari consentite in parchi pubblici</i>	12
TITOLO III	13
Sezione I - Disposizioni generali e specificazioni	13
Art. 16	13
<i>Disposizioni generali</i>	13
Art. 17	13
<i>Specificazioni</i>	13
Sezione II- Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie.....	14
Art. 18	14
<i>Occupazioni per manifestazioni</i>	14
Art. 19	14
<i>Occupazioni con spettacoli viaggianti</i>	14

Art. 20	15
<i>Occupazioni con elementi di arredo</i>	15
Art. 21	16
<i>Occupazioni con strutture pubblicitarie</i>	16
Art. 22	16
<i>Occupazioni per lavori di pubblica utilità</i>	16
Art. 23	16
<i>Occupazioni per traslochi</i>	16
Art. 24	17
<i>Occupazioni di altra natura</i>	17
Art. 25	17
<i>Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative</i>	17
Sezione III -Disposizioni particolari per attività commerciali.....	17
Art. 26	17
<i>Occupazioni con chioschi e dehors</i>	17
Art. 27	19
<i>Occupazioni per temporanea esposizione</i>	19
Art. 28	19
<i>Occupazioni per esposizione di merci</i>	19
Art. 29	20
<i>Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali</i>	20
Art. 30	20
<i>Commercio su area pubblica</i>	20
Art. 31	20
<i>Mestieri girovaghi</i>	20
TITOLO IV	21
Art.32	21
<i>Inquinamento acustico</i>	21
Art. 33	21
<i>Disposizioni generali</i>	21
Art. 34	21
<i>Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti</i>	21
Art. 35	21
<i>Spettacoli e trattenimenti</i>	21
Art. 36	22
<i>Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori</i>	22
Art. 37	22
<i>Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie. Suonatori ambulanti</i>	22
Art. 38	22
<i>Circoli privati</i>	22
Art. 39	23
<i>Esercizio di autorimessa di veicoli</i>	23
TITOLO V	23
Art. 40	23
<i>Tutela degli animali domestici</i>	23
Art. 41	24
<i>Tutela degli animali nei circhi</i>	24
TITOLO VI.....	24

Art. 42	24
<i>Esposizione dei prezzi</i>	24
Art. 43	24
<i>Servizi igienici</i>	24
TITOLO VII.....	25
Art. 44	25
<i>Controllo</i>	25
Art.45	25
<i>Disposizioni transitorie</i>	25
Art. 46	25
<i>Abrogazioni</i>	25

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, le norme contenute o richiamate dal presente regolamento sono integrate dalle disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e dagli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali, dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari dell'Autorità tecnica sanitaria locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il termine Regolamento richiamato agli articoli del presente testo senza alcuna qualificazione, indica il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare si intendono:

a) per bene comune, l'intero spazio urbano, che si articola in:

a.1) suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge (compresi le gallerie, i portici e i relativi interpilastri), nonché le vie private aperte al pubblico passaggio;

a.2) parchi, giardini pubblici, verde pubblico in genere;

a.3) facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;

a.4) impianti e strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

b) Per fruizione di beni comuni, il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme vigenti.

c) Per utilizzazione di beni comuni, l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.

Art. 4

Concessioni e autorizzazioni

1. L'avvio del procedimento inteso ad ottenere concessioni, autorizzazioni od atti di assenso comunque denominati è subordinato ad istanza di parte, prodotta in conformità delle vigenti disposizioni in materia di documentazione amministrativa. L'istanza può essere sostituita, laddove previsto, da dichiarazione o segnalazione di inizio attività. Per le attività commerciali trovano applicazioni le disposizioni contenute nelle norme speciali che le disciplinano;

2. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza e/o dichiarazione o segnalazione certificata di inizio attività...”deve essere presentata e quale documentazione debba correderla.

3. Nelle ipotesi di concessione o autorizzazione non determinate in via generale, il responsabile del procedimento provvede a richiedere la documentazione necessaria nel caso specifico, concedendo congruo termine per la presentazione.

4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

6. Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

7. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

a) personalmente al titolare;

b) senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

c) con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

8. In attuazione del principio statutario della regolarità contributiva e tributaria anche locale, il rilascio e il rinnovo delle concessioni e autorizzazioni di cui al presente regolamento, ivi comprese quelle commerciali, sono subordinati al possesso, in capo al richiedente, del requisito oggettivo della regolarità contributiva.

Detto requisito rappresenta ineludibile condizione di procedibilità delle domande.

La carenza del requisito, in corso di esercizio delle concessioni e/o autorizzazioni comporta la sospensione dei titoli in modo graduato in considerazione della gravità della irregolarità e precisamente:

1^ rata anno in corso: diffida;

2^ rata anno in corso: diffida e sospensione di 3 giorni;

3^ rata anno in corso: diffida e sospensione di 7 giorni;

4^ rata anno in corso: diffida e sospensione di 10 giorni;

4 rate + 1 rata dell'anno precedente: diffida e sospensione di 15 giorni;

4 rate + 2 rate dell'anno precedente: diffida e sospensione di 20 giorni;
4 rate + 3 rate dell'anno precedente: diffida e sospensione di 30 giorni;
4 rate + 4 rate dell'anno precedente: chiusura dell'esercizio”;

- il contribuente può chiedere di rateizzare le somme a debito.

Al contribuente è data facoltà di rateizzare il debito, una volta ricevuta la diffida di cui al comma precedente. In particolare, il Responsabile del Settore competente autorizzerà detta rateizzazione nel modo seguente:

- | | |
|------------------------------------|---|
| ▶ fino ad un debito di € 10.000,00 | n.12 rate con versamento immediato del 10% del debito; |
| ▶ fino ad un debito di € 20.000,00 | n. 24 rate con versamento immediato del 20% del debito; |
| ▶ superiore € 20.000,00 | n. 36 rate con versamento immediato del 30% del debito; |

Per le attività a carattere stagionale il rateizzo potrà essere, su richiesta del contribuente, modulato con rate diversificate negli importi riducendo le stesse fino al 40% nei periodi in cui l'attività non viene svolta e maggiorandole nella stessa misura della riduzione nei periodi di attività. Resta inteso che il numero di rate non potrà superare quanto indicato in precedenza. Nel caso di mancato pagamento di una rata la stessa potrà essere sanata entro il termine di scadenza della rata successiva senza che questo comporti la decadenza del rateizzo richiesto. Il mancato rispetto delle regole prima indicate comporterà la decadenza del rateizzo e la possibilità da parte dell'Ente di intraprendere tutte le azioni necessarie al fine di recuperare il credito residuo. In caso di decadenza del rateizzo non sarà possibile effettuare una nuova istanza di rateizzo

9) In base alle norme che regolano l'istituto delle rateizzazione:

- **si decade dal beneficio della dilazione, in caso di mancato pagamento di quattro rate anche non consecutive nell'arco di dodici mesi a partire dalla prima non pagata; non potrà essere richiesta nuova istanza di rateizzo, qualora il contribuente non dimostri di aver pagato -quanto anteriormente scaduto nel precedente rateizzo.**
- **il contribuente che ha ottenuto la rateizzazione non è più considerato inadempiente e potrà richiedere il certificato di regolarità contributiva presso l'Ente comunale. Coloro che parteciperanno alle gare di affidamento delle concessioni in genere e degli appalti di lavori, forniture e servizi con l'Ente per poter ottenere il certificato di regolarità contributiva dovranno munirsi di polizza fidejussoria;**

10) La domanda di rateizzazione, comprensiva della documentazione necessaria, inclusa copia del documento di riconoscimento, potrà essere presentata tramite raccomandata a/r oppure a mano presso il servizio tributi del Comune. Alla istanza di rateizzo va allegato il pagamento del 5% dell'importo a debito a titolo di acconto. Sarà cura degli uffici provvedere a rilasciare piano di ammortamento comprensivo di interessi al tasso legale. Resta inteso che le spese per aggi dovuti al concessionario per la riscossione saranno addebitati al contribuente.

(in grassetto le modifiche apportate con delibera di C.C. n.34 del 23.7.2015)

Art. 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, ai componenti il Corpo della Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti con qualifica di polizia amministrativa o giudiziaria per le materie regolamentate dal presente Regolamento, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.
2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale e gli altri funzionari indicati al comma 1 possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.
4. Tra i compiti della Polizia Municipale vi è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:
 - esercizi commerciali in sede fissa e su area pubblica;
 - laboratori artigianali;
 - pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili;
 - vendite stagionali e straordinarie;
 - impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche;
 - esercenti altre attività economiche e non economiche;
 - installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico e su aree private.
5. Nell'ambito dei controlli previsti del comma precedente, gli Agenti di Polizia Municipale:
 - eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
 - effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
 - vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
 - contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
 - inoltrano alla competente Autorità Giudiziaria le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

Art. 6

Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, quando la trasgressione non costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 150,00.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle norme vigenti.

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

TITOLO II

Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano

Sezione I - Disposizioni generali di salvaguardia della sicurezza e dell'igiene ambientale

Art. 7

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:

manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati;

imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati;

rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontane, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;

arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;

collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;

praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, costituire pericolo per sé o per gli altri, procurare danni a persone o cose;

lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;

spostare, manomettere, danneggiare o rendere inservibili i contenitori dei rifiuti.

Art. 8

Altre attività vietate

A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:

ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

procedere alla innaffiamento di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni o qualsiasi altra attività che procuri stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato, nonché al lavaggio di veicoli e simili su aree o spazi pubblici;

procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, coperte, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art.9

Pulizia

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

2. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con *dehors*, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

Art. 10

Modalità per il carico e lo scarico delle merci

1. L'attività di carico e scarico di merci sul suolo pubblico è subordinata al rispetto degli spazi e degli orari previsti per tali operazioni.
2. Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada, ai veicoli destinati al trasporto merci aventi massa a pieno carico superiore ai 35 quintali all'interno del centro urbano sono consentite le operazioni di carico e scarico delle merci esclusivamente dalle ore 7.00 alle ore 9.30 e dalle ore 14.00 alle ore 16.30. Il carico e scarico di prodotti farmaceutici è consentito in ogni ora del giorno. I veicoli destinati a tali operazioni non devono, in ogni caso, recare intralcio alla libera circolazione stradale.
3. La sosta dei veicoli destinati al carico e scarico merci deve avvenire, di regola, negli spazi allo scopo predisposti o, in mancanza, nelle aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli, senza mai recare intralcio alla libera circolazione stradale.

Sezione II - Disposizioni particolari di salvaguardia ambientale

Art. 11

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana, i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono provvedere al mantenimento delle stesse in buono stato di conservazione e devono procedere, di norma, almeno ogni venti anni al rifacimento delle coloriture.

Art. 12

Tende su facciate dei negozi e vetrine

1. La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale, rilasciata tenendo conto della superficie pubblica su cui si proietta l'impianto al fine di evitare, in particolare, intralcio alla pubblica circolazione.

Art. 13

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

1. Sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree comunali di particolare pregio e/o di particolare interesse storico-paesistico.
2. In tali zone, l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e/o artigianale, ovvero di altri prodotti nell'ambito di manifestazioni autorizzate, sempre che essa venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.

Sezione III- Disposizioni particolari di salvaguardia del verde

Art. 14

Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nelle aiuole e nei viali alberati è vietato: danneggiare la vegetazione;
procurare pericolo o molestie alla fauna stanziale e/o migrante;
circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate a tale scopo;
calpestare le aiuole.

Art. 15

Attività particolari consentite in parchi pubblici

1. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto la autorizzazione prescritta dalla legge:
l'attività di noleggio di biciclette, ciclo-carrozze o altri simili veicoli a pedali;
l'attività dello spettacolo viaggiante.

2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.

3. Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1 non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.

4. E' fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.

5. Oltre a quanto previsto al comma 1 può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per lo svago dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.

6. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.

7. L'Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

TITOLO III

Occupazione di aree e spazi pubblici

Sezione I - Disposizioni generali e specificazioni

Art. 16

Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica, dell'ambiente urbano e della circolazione pedonale e veicolare, è vietato occupare in qualsiasi modo lo spazio urbano, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

Fermo restando quanto previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono subordinate al parere degli organi tecnici comunali competenti in materia di viabilità, igiene, sicurezza, quiete pubblica, salvaguardia ambientale e architettonica.

Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.

L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere revocata, anche *ad horas*, qualora sopravvengano condizioni in contrasto con le prescrizioni del Regolamento.

La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire permesso di costruire.

Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia e dalle disposizioni dello specifico regolamento comunale.

Art. 17

Specificazioni

1. Salvo quanto disposto dallo specifico regolamento comunale che disciplina l'occupazione di suolo pubblico, ai fini del presente regolamento, le occupazioni di qualsiasi natura di aree e spazi pubblici si distinguono in:

occasionalì, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

temporanee, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

Stagionali, quando siano effettuate in determinati periodi dell'anno e si ripropongono ogni anno;

annuali, quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze a carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate. Le autorizzazioni non sono cedibili a terzi.

3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e nello stato pristino.

Sezione II- Disposizioni particolari per manifestazioni ed attività varie

Art. 18

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti, compresi quelli elettrici.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio. Per l'assegnazione delle autorizzazioni in presenza di richieste particolarmente numerose, si può fare ricorso al sorteggio.

3. L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno dieci giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori di allestimento.

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

5. Tutte le manifestazioni devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

6. L'autorizzazione per l'occupazione è subordinata, salvo che il Servizio di Polizia Amministrativa non lo ritenga necessario, alla prestazione di congrua garanzia, mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati. L'ammontare della garanzia è determinato, di volta in volta, dai competenti uffici comunali in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati.

7. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 19

Occupazioni con spettacoli viaggianti

L'occupazione di suolo pubblico per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo su aree all'uopo individuate.

La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:
temporanea se richiesta per un periodo di tempo limitato;
ordinaria, se riportata all'anno solare.

La selezione delle richieste per l'occupazione di aree pubbliche avviene mediante sorteggio. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di prescrizioni comunali, l'area è aggiudicata secondo l'ordine determinato dal sorteggio.

La concessione di aree ai Circhi soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi, il Comune distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone, che è autocertificata con specifica perizia tecnica, in:

circhi di prima categoria, aventi un numero di posti superiore a 2000 e tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;

circhi di seconda categoria, aventi da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri;

circhi di terza categoria, aventi da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 44 metri;

circhi di quarta categoria, aventi da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri;

circhi di quinta categoria, aventi da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

5. Per il periodo delle festività natalizie è consentita una installazione su area comunale ed una su area privata. L'assegnazione per l'installazione di `circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole avviene, ove ricorrano più richieste per la medesima area, mediante sorteggio.

5. Agli esercenti dei circhi è imposto il versamento di una cauzione, da restituirsi, su nulla osta dei competenti Uffici, al termine della concessione stessa, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo.

6. Le singole concessioni di aree per l'installazione dei circhi hanno la durata massima di 21 giorni senza possibilità di proroga, trascorsi i quali l'area deve rimanere sgombera per almeno trenta giorni. In caso di inottemperanza alle prescrizioni previste, il Comune può non accordare l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.

Art. 20

Occupazioni con elementi di arredo

1. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'autorizzazione all'occupazione mediante la disposizione di arredi (vasi ornamentali, fioriere etc.), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo il decoro urbano e la circolazione pedonale e che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 21

Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Le strutture a supporto dei mezzi pubblicitari, di qualsiasi tipo e/o dimensione, possono essere collocate su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, previa autorizzazione, e fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, e dagli indirizzi comunali sulla pubblicità e sui diritti relativi alle pubbliche affissioni.

Art. 22.

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve richiedere specifica autorizzazione all'Ente proprietario della strada.

2. L'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere presentata almeno sette giorni prima dell'inizio dei lavori, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione di adeguata pubblicizzazione delle eventuali limitazioni della circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale, per le aree di propria competenza, può disporre adeguata programmazione degli interventi al fine di ridurre i relativi disagi. Ove si tratti di intervento di urgenza l'autorizzazione può essere sostituita da comunicazione telegrafica o a mezzo telefax, da indirizzare al Comune. In ogni caso tale comunicazione deve precedere l'inizio dei lavori e deve essere seguita da formale richiesta di autorizzazione in sanatoria.

3. Qualora l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei Regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 23

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare, almeno sette giorni prima, istanza in carta legale, indicando il luogo e il periodo di occupazione, al competente Ufficio comunale.

2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 24

Occupazioni di altra natura

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

Art. 25

Occupazioni per comizi e raccolta di firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima dell'inizio dell'occupazione. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Sezione III -Disposizioni particolari per attività commerciali

Art. 26

Occupazioni con chioschi e dehors

1 L'occupazione, temporanea o stabile, di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, con chioschi e *dehors*, ovvero con un insieme di elementi mobili posti in modo funzionale ed armonico, è subordinata a specifica autorizzazione, il cui rilascio è presupposto indispensabile alla formulazione di ogni altra richiesta di autorizzazione necessaria alla realizzazione delle strutture.

2. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, possono richiedere l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un *dehors*, con o senza elementi di copertura, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici e igienico-sanitari.

3. Analoga possibilità sussiste per i titolari di edicole, chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico per finalità commerciali, inclusa la somministrazione di alimenti e bevande.

4. I titolari, di cui ai commi 3 e 4, devono presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione formale, istanza in carta legale, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

a) progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale risultano opportunamente evidenziati le caratteristiche della struttura, tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad

interferire, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali;

b) Planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici e quant'altro utile alla valutazione dell'istanza.

c) Relazione descrittiva.

d) Campione del tessuto della eventuale copertura.

e) Fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita.

6. La struttura autorizzata, qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o sottosuolo pubblico con opere di manutenzione, deve essere temporaneamente rimossa a cura e spese del titolare.

7. L'autorizzazione è temporanea ed è concessa per periodi stagionali; l'eventuale rinnovo deve essere richiesto osservando le stesse modalità dell'istanza originaria. Nel caso il rinnovo riguardi una struttura autorizzata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, attestante la non variazione delle caratteristiche, esonera il titolare dal produrre la documentazione prescritta.

8. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento deve essere rimosso dal suolo pubblico.

9. Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 - della struttura installata.

10. La struttura concessa non deve interferire con la viabilità e con i flussi pedonali. In particolare nell'installazione deve essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali che, di norma, deve essere di metri due. Nel caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, è fatto obbligo di lasciare uno spazio pedonale pari almeno alla larghezza del marciapiede. Eventuali danni alle pavimentazioni sono ripristinati a cura dell'Amministrazione e addebitati al titolare.

11. I chioschi e similari devono essere realizzati attenendosi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio Comunale e a quelle del Regolamento.

Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita purché siano usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione.

12. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambiti di pregio architettonico ambientale

13. Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle comici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito l'uso in tutto il territorio urbano, soprattutto nelle vie di ridotta sezione, con la sola esclusione delle piazze storiche e delle gallerie.

14. Per il capanno costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e non montanti di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di

simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,10 dal piano di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.

15. Il padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (max m. 2,00x2,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura in tela; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l'uso in tutto il territorio urbano, escluse piazze storiche, portici, gallerie e zona urbana centrale storica. La seconda soluzione, comportando un maggior impatto sull'ambiente, richiede generalmente ampi spazi di inserimento e, quindi, è ammessa solo in ampi contesti di recente realizzazione ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.

Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

16. Le strutture autorizzate secondo i criteri previgenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura come previsto dal presente regolamento.

17. L'autorizzazione per le strutture destinate al commercio ha durata decennale in conseguenza della durata decennale dell'autorizzazione annonaria su suolo pubblico su posteggio.

18. L'autorizzazione per l'occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 27

Occupazioni per temporanea esposizione

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a quindici giorni e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti Uffici comunali.

Art. 28

Occupazioni per esposizione di merci

1. A chi esercita attività commerciali, artigianali e simili, in locali prospettanti sulla pubblica via, può essere rilasciata, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico al fine di esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia

di circolazione pedonale, l'occupazione non si estenda oltre metri 1,00 dal filo del fabbricato e la struttura sia conforme alle caratteristiche indicate nel Regolamento.

2. Non può essere autorizzata l'esposizione di generi alimentari non confezionati.

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale. Le strutture, pertanto, non possono permanere sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

Art. 29

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 30

Commercio su area pubblica

1. I titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dalla legislazione che regola il commercio su aree pubbliche.

Art. 31

Mestieri girovaghi

1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.

2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia.

TITOLO IV

Tutela della quiete pubblica e privata

Art.32

Inquinamento acustico

1. Fatte salve le vigenti disposizioni normative in materia di inquinamento acustico, le norme del presente Titolo sono emanate per la tutela della quiete pubblica e privata.

Art. 33

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.

2. I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori o riducano l'orario di lavoro.

3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo, anche con riferimento alla sola area in cui veniva esercitato recando molestia ad una molteplicità di soggetti.

4. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comporti l'uso di macchine azionate a motore, fatte salve le macchine per ufficio e le attrezzature medico sanitarie.

Art. 34

Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti

1. E' vietata la produzione e diffusione entro il perimetro urbano di odori, gas o vapori nocivi alla pubblica salute ovvero nauseanti per la comunità.

2. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme contro l'inquinamento atmosferico, il Sindaco può adottare tutti i provvedimenti che le situazioni contingenti richiedano, prescrivendo impianti di depurazione e, in caso di recidiva ed inosservanza, disponendo, su parere del competente Ufficio Sanitario, la sospensione dell'attività.

Art. 35

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i

titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi o svago leciti devono assicurare il rispetto delle prescrizioni del D.P.C.M. 16/04/99 n. 215 nei locali nei quali si svolge l'attività.

2. Gli utenti di apparecchi radiofonici, radiotelevisivi, audioriproduttori, juke-box, strumenti e complessi musicali, e quant'altro produca musica o rumore nei pubblici esercizi, circoli, pub ed assimilabili, e nelle private abitazioni ed in qualsiasi altro luogo, sono obbligati a regolare l'emissione di fonte rumorosa entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.

3. I soggetti di cui ai precedenti punti sono tenuti al rispetto degli orari stabiliti con apposita ordinanza sindacale.

4. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

5. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 36

Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono essere effettuate con la massima cautela ed, in ogni caso, senza turbare la quiete pubblica.

Art. 37

Schiamazzi, grida e canti sulle pubbliche vie. Suonatori ambulanti

1. Sono vietate le grida, gli schiamazzi ed i canti nelle vie e piazze, tanto di giorno che di notte, nonché le grida e i suoni nell'interno dei pubblici locali. I suonatori ambulanti, anche se autorizzati, non possono suonare nei pressi delle scuole, chiese, caserme ospedali, uffici pubblici. Non possono soffermarsi nel medesimo luogo pubblico per più di 15 minuti. Non possono soffermarsi a meno di 500 m dal posto precedentemente occupato.

Art. 38

Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni del Titolo IV del Regolamento.

2. Nei circoli privati è consentito espletare attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soli soci iscritti e tesserati, nonché la installazione di apparecchi da gioco automatici e semi automatici.

3. Il legale rappresentante del circolo deve tenere, a disposizione degli organi di vigilanza, nei locali del circolo stesso, la seguente documentazione:

statuto ed atto costitutivo, regolarmente registrati;

registro dei soci, regolarmente vidimato dal legale rappresentante;

titolo autorizzatorio per la somministrazione (se la stessa venga svolta);

atto di affiliazione ad Enti o organizzazioni nazionali riconosciuti dal Ministero dell'Interno;

autorizzazione di cui all'articolo 86 T.U.L.P.S., ove siano installati giochi automatici o semi automatici.

4. Le attività di somministrazione e le attività di gioco possono essere effettuate dalle ore 10,00 alle ore 22,00.

5. All'esterno del circolo non potranno essere collocate insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci.

6. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali; detti trattenimenti sono consentiti, nel massimo, in un numero di 3 per ciascun anno solare.

7. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Art. 39

Esercizio di autorimessa di veicoli

1. L'esercizio di rimessa di veicoli è soggetto a denuncia d'inizio d'attività ai sensi dell'art. 19 della Legge n. 241/1990. Con ordinanza sindacale può essere regolamentata l'ora di apertura dell'esercizio.

2. Gli esercenti di rimessa hanno l'obbligo di annotare su apposita ricevuta data d'ingresso e d'uscita, nonché modello e targa di ciascun veicolo escludendo dall'annotazione solo i veicoli ricoverati nel limite massimo di due giorni e quelli con contratto di custodia.

3. Il titolare di esercizio di rimessa di veicoli è soggetto ai seguenti obblighi:

apposizione di cartello indicante l'attività di rimessa di veicoli, conforme al modello previsto dal D.P.R. n. 495/1992, Figura II 170, art. 125 del Regolamento di attuazione del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada); il cartello deve riportare in modo ben leggibile gli estremi della denuncia d'inizio d'attività e il numero massimo di posti disponibili;

possesso presso il luogo ove è condotta l'attività di copia della denuncia d'inizio d'attività con gli estremi della presentazione presso il Comune di Bacoli;

apposizione, in caso di esaurimento dei posti disponibili, all'esterno dell'ingresso alla rimessa di un cartello riportante la dizione "PARCHEGGIO ESAURITO".

4. Il soggetto che avvii l'attività di autorimessa senza la preventiva denuncia di inizio attività è soggetto alla sanzione prevista dal presente regolamento ed alla chiusura dell'attività fino alla regolarizzazione della stessa. L'esercente che non ottemperi alle prescrizioni dei commi 2 e 3 è sanzionato a norma di Regolamento.

TITOLO V

Mantenimento, protezione e tutela degli animali

Art. 40

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.

2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. È vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

Art. 41

Tutela degli animali nei circhi

1. L'impresa circense che ottenga l'autorizzazione per l'occupazione di area pubblica o privata è tenuta a rispettare le prescrizioni di legge in materia di mantenimento degli animali eventualmente utilizzati nell'ambito della propria attività.
2. L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell'A.S.L. può sottoporre persone, animali e attrezzature a un controllo sanitario diretto ad accertare che sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti.
3. L'impresa circense deve produrre valida documentazione attestante la stipulazione di contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere.
4. Il Servizio Veterinario dell'A.S.L. procede al controllo delle condizioni degli animali, sia prima che durante il corso dell'attività circense. In caso di accertate violazioni l'autorizzazione può essere non concessa o sospesa, fatta salva l'applicabilità di ulteriori sanzioni previste dalla legge.

TITOLO VI

Norme particolari per gli esercizi pubblici

Art. 42

Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 43

Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, usufruibili da parte di tutte le persone che hanno accesso al locale pubblico e ne facciano richiesta.
2. L'esercizio il cui servizio igienico risulti guasto o non utilizzabile determina l'obbligo di sospendere le attività di somministrazione e la chiusura dell'esercizio fino alla restituzione a funzionalità dei servizi igienici in favore dell'utenza e del personale.

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 44

Controllo

1. Le occupazioni abusive di suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte dell'interessato di adempiere *ad horas*, sono rimosse con ordinanza predisposta dal dirigente del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo degli agenti di Polizia Municipale, salvi i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'Autorità.
2. Agli Agenti di Polizia Municipale sono affidati la notificazione ed esecuzione dei provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa al fine di controllare, chiudere e/o inibire l'attività abusiva.
3. Le attività di controllo e repressione avvengono:
 - a) su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
 - b) su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
 - c) di iniziativa dell'agente operante sul territorio.
4. A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusura di esercizi.

Art.45

Disposizioni transitorie

- 1 L'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

Art. 46

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, tutti gli atti ed i provvedimenti incompatibili o sostituiti da norme del presente Regolamento.